

DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2021

401/2021/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2021, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. MODIFICHE AL TIVG

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1174^a riunione del 28 settembre 2021

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modifiche, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);

- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto-legge 27 settembre 2021 n. 130 (di seguito: decreto-legge 130/21);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 maggio 2021, 191/2021/R/com (di seguito: TIVG);
- il Testo integrato della morosità gas (TIMG) come da ultimo modificato con la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com (di seguito: TIMG);
- la Parte II TUDG 2020-2025, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)” approvato con deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas (di seguito: 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 febbraio 2021, 41/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 41/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 133/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 133/2021/R/gas);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08 (di seguito: sentenza del 20 aprile 2010);
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, 7645/2010 (di seguito: decisione del 28 ottobre 2010);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;

- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del già menzionato assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, 5140/2012, 5141/2012, 5143/2012, 5144/2012, 5145/2012, 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tar Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11 ed è stato, in particolare, previsto che “per i soli clienti domestici”, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07; ai sensi della legge 124/17 come da ultimo novellata dal D.L. milleproroghe, a far data dall'1 gennaio 2023 detta previsione sarà superata;
- con la deliberazione 280/2013/R/gas, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5 del TIVG le condizioni economiche del servizio di tutela comprendono, tra l'altro, le seguenti componenti unitarie: (i) componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso; (ii) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio; (iii) componente relativa al servizio di trasporto;
- con riferimento alla componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, l'articolo 6 del TIVG prevede:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regoli le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;

- al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, sia calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale e fissato pari a 0,430302 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV e fissato pari ai valori indicati nella Tabella 12 del TIVG;
 - c) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate da ICIS-Heren, con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- per quanto riguarda la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale, l'articolo 7 del TIVG prevede che i valori della componente QVD siano aggiornati dall'Autorità con cadenza annuale con efficacia dall'1 gennaio di ogni anno a cui si riferiscono;
- con riferimento, infine, alla componente relativa al servizio di trasporto, l'articolo 8, del TIVG prevede:
 - al comma 8.1, che la componente QT_t , a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^{BL} , CRV^{ST} , CRV^{CS} , CRV^I e CRV^{OS} ;
- a partire dal 1° ottobre 2021:
 - le componenti aggiuntive CRV^I e CRV^{OS} , ai sensi delle deliberazioni 41/2021/R/gas e 133/2021/R/gas, assumono valore pari a:
 - a) CRV^I 0,000650 euro/Smc;
 - b) CRV^{OS} 0,012000 euro/Smc;
 - il valore delle rimanenti componenti aggiuntive risulta invariato rispetto al trimestre precedente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità ha previsto:
 - a) nell'ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza, specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito di tali

servizi (di seguito: meccanismi di reintegrazione); tra questi, in particolare i meccanismi:

- di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
 - perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, FD_D , di cui all'articolo 37 del TIVG;
 - di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto di cui alla deliberazione 363/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile al fornitore transitorio del sistema di trasporto ove presente, o alla deliberazione 249/2012/R/gas, con riferimento al meccanismo applicabile all'impresa maggiore di trasporto qualora abbia erogato detto servizio;
- b) un meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici, di cui al TIMG;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti per:
 - a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento UG_{3UI} della componente UG_3 della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 42.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente UG_3);
 - b) i meccanismi di copertura dal rischio di mancato pagamento degli oneri della morosità sorti nell'ambito del servizio di default su rete di trasporto disciplinato dalle deliberazioni 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, dall'elemento UG_{3FT} della componente UG_3 , e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e), della RTTG;
 - c) il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione, dall'elemento UG_{3INT} della componente UG_3 ;
 - il decreto- legge 130/21 prevede una serie di misure per il contenimento degli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi del gas naturale, tra cui, la riduzione per il quarto trimestre 2021, delle aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza di 480 milioni di euro da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

RITENUTO NECESSARIO:

- aggiornare e pubblicare, ai sensi del comma 6.3, del TIVG, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021;
- aggiornare il valore della componente QT_t , modificando la Tabella 5 del TIVG;
- dare attuazione alle disposizioni presenti nel sopra richiamato decreto-legge, azzerando i valori delle aliquote rispettivamente della componente UG_3 e della componente UG_{3T} ;
- in ragione dell'esigenza di ulteriori approfondimenti legati all'evoluzione tutt'ora in corso dell'assetto dei mercati *retail* nonché alla necessità di allineare le modalità di remunerazione dei diversi soggetti regolati pur tenendo conto delle specificità di

ciascun settore, posticipare l'aggiornamento della componente QVD al primo trimestre 2022, con decorrenza dall'1 aprile 2022, tenendo conto, nell'ambito delle determinazioni che saranno effettuate, della necessità di copertura dei costi sostenuti con decorrenza da gennaio 2022

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

- 1.1 Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG, sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Modifiche al TIVG

- 2.1 Con decorrenza 1° ottobre 2021, la Tabella n. 5 è sostituita con la seguente:

Tabella n. 5 Elemento QT_t

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021</i>	1,108410
<i>dal 1° aprile 2021 al 30 settembre</i>	1,086756
<i>dal 1° ottobre 2021</i>	1,418777

Articolo 3

Disposizioni in tema di componenti UG_3 e UG_{3T}

- 3.1 A decorrere dall'1 ottobre 2021 i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG_3 , di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, sono indicati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 3.2 A decorrere dall'1 ottobre 2021 il valore della componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e) della RTTG, è indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del TIVG i valori della componente QVD sono aggiornati entro marzo 2022, con decorrenza dall'1 aprile 2022.
- 4.2 Il presente provvedimento e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini